TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 21

T. U. 21 agosto 1924, n. 1522, art. 4, comma 4° e 5°; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 3-b

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Abrogato dal 9 ottobre 2010 · versione 28

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-21-t-u-21-agosto-1924-n-1522-art-4-comma-4-e-5-r-d-l-3-marzo-1927-n-756

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it